

**DISCIPLINA PER L'ATTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO
AL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO DEL
POLITECNICO DI BARI**

PREMESSA

In applicazione dell'art. 3 della Legge 29.01.1986, n. 23, in materia di servizi sostitutivi della mensa, dell'art. 60 del CCNL 2006/2009 del Comparto Università e in considerazione dell'attuale impossibilità di una gestione diretta di un servizio mensa centralizzato da parte del Politecnico di Bari, viene adottata la presente regolamentazione, al fine di rendere più efficace il procedimento di attribuzione del buono pasto agli aventi diritto; questa disciplina trova applicazione sia nel caso dell'assegnazione dei buoni pasto cartacei che di quelli elettronici, compatibilmente con le risorse destinate, alle finalità di cui alla presente disciplina, nel budget di Ateneo.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Hanno diritto al buono pasto, entro il limite settimanale di 4 (quattro) e fino ad un massimo annuo di 192 (centonovantadue), il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di ruolo a tempo indeterminato e determinato del Politecnico di Bari, nel caso di:

- a) lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno sette ore e dodici minuti, delle quali almeno un'ora e dodici minuti, effettuata dopo la pausa pranzo, secondo l'articolazione dell'orario previamente autorizzata dal Direttore Generale, nei casi particolari previsti dall'art. 5 delle *Disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro*, in vigore presso questo Politecnico;
- b) per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto, secondo l'articolazione dell'orario di lavoro, di cui al comma 1, dell'art. 5 delle *Disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro*, in vigore presso questo Politecnico e secondo quanto previsto dal vigente CCNL;
- c) per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, oltre l'orario di lavoro ordinario e la pausa prevista - all'interno della quale va consumato il pasto - non meno di ulteriori tre ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, retribuito o non retribuito;
- d) per la giornata lavorativa nella quale il dipendente partecipi ad un corso di formazione che preveda la sessione pomeridiana e non sia ordinariamente previsto un orario di lavoro superiore alle sei ore.

Spetta, altresì, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, limitatamente ai giorni in cui svolgano un orario non inferiore a sette ore continuative, di cui almeno due effettuate dopo la pausa pranzo.

Art. 2 – Valore del buono pasto

Il valore del buono pasto è stabilito in € 7,00 corrispondente al contributo dell'Amministrazione. Il suddetto importo sarà automaticamente adeguato alle disposizioni normative o agli accordi integrativi che dovessero intervenire in materia. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento fiscale e previdenziale in materia, differenziate a seconda che si tratti di buono pasto cartaceo o elettronico.

Art. 3 – Modalità di computo della pausa pranzo

La pausa pranzo, di durata non inferiore a 10 minuti, è obbligatoria, per effetto dell'art. 8 del d. lgs.n. 66 del 2003 e dell'art. 25, comma 7, del CCNL di comparto del 2008, così come previsto all'art. 10 delle Disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro. Nel caso la pausa pranzo sia timbrata per un periodo inferiore ai 10 minuti, la stessa verrà riportata d'ufficio ai previsti 10 minuti. La timbratura in uscita ed in entrata con allontanamento dalla sede di lavoro per la pausa pranzo è obbligatoria e non sostituibile con altri mezzi.

Art. 4 – Casi particolari che danno diritto alla assegnazione dei buoni pasto

Nel calcolo delle ore di lavoro utili a maturare il diritto al buono pasto sono conteggiate altresì le ore per allattamento (equiparate a ore di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n.151/2001), i permessi ex Legge n.104/92 a ore per giorno, la visita medica periodica obbligatoria di Ateneo (c.d. sorveglianza sanitaria), l'attività sindacale (assemblee sindacali, permessi utilizzati dai dirigenti sindacali, permessi RSU per incontri di contrattazione) e l'attività degli RLS.

Concorrono, altresì, al calcolo delle ore di lavoro utili a mantenere il diritto al buono pasto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 60, comma 2, punti 2 e 3 del CCNL comparto Università in vigore:

- la partecipazione a commissione di concorso di Ateneo;
- la partecipazione ai corsi di formazione.

Art. 5 – Casi particolari che non danno diritto alla assegnazione dei buoni pasto

Il buono pasto non spetta nei seguenti casi:

- a) utilizzo di compensazioni orarie, giustificativi, permessi che comportino un'assenza dal servizio per l'intera giornata;
- b) qualsiasi altra fattispecie che comporti l'assenza dal servizio quali, a titolo di esempio, i casi di:
 - Ferie
 - Malattia
 - Infortunio
 - Festività soppressa
 - Sciopero

- c) permessi ex Legge 104/92 giornata intera
- d) attività che impegnano il dipendente fuori sede, per le quali si richiede il rimborso del pasto, ai sensi del vigente Regolamento Missioni
- e) attività lavorativa svolta in telelavoro

I permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (c.d. 150 ore) non concorrono a mantenere il diritto al buono pasto.

Art. 6 – Modalità di distribuzione dei buoni pasto

All'inizio di ogni semestre ad ogni dipendente verrà assegnato un numero provvisorio di buoni pasto sulla base delle prevedibili presenze nelle quali maturerà il diritto all'attribuzione. Alla fine di ciascun anno solare gli uffici procederanno al conguaglio sulla base dell'effettivo diritto maturato.

Art. 7 – Furto e smarrimento

I buoni pasto devono essere conservati con la dovuta diligenza. In caso di smarrimento o furto, il dipendente deve darne immediata comunicazione al settore competente, allegando copia della denuncia effettuata presso le Autorità competenti. È esclusa, in ogni caso, l'ulteriore assegnazione di buoni pasto.

Art. 8 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. La direzione generale si riserva la facoltà di effettuare il monitoraggio annuale dell'applicazione della presente regolamentazione, che avrà efficacia a decorrere dal luglio 2018.